



# COMUNE DI CORATO

Provincia di Bari

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Modificato con delibera di C.C.  
N. 48 del 20.10.2021

# COMUNE DI CORATO

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### *INDICE GENERALE*

#### *TITOLO I ORGANIZZAZIONE*

##### CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 — Campo di applicazione
- Art. 2 — Sede
- Art. 3 — Autonomia
- Art. 4 — Risorse finanziarie del Consiglio Comunale
- Art. 5 — Gestione delle risorse spettanti al Consiglio Comunale

##### CAPO II ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 6 — Organismi
- Art. 7 — Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 8 — Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 9 — Compiti del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 10 -Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

##### CAPO III GRUPPI CONSILIARI

- Art. 11 — Formazione dei Gruppi Consiliari
- Art. 12 — Organizzazione dei Gruppi Consiliari
- Art. 13 — Conferenza dei Capigruppo

##### CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

##### SEZIONE I Commissioni Consiliari Permanenti

- Art. 14 — Istituzione
- Art. 15 — Composizione
- Art. 16 — Presidenza e convocazione
- Art. 17 — Compiti delle Commissioni
- Art. 18 — Sedute delle Commissioni
- Art. 19 — Termini

- Art. 20 — Verbali
- Art. 21 — Sedute pubbliche e sedute segrete
- Art. 22 — Partecipazione alle Commissioni Consiliari

## SEZIONE II Commissioni speciali

- Art. 23 - Commissioni di studio
- Art. 24 — Commissione di inchiesta — istituzione e composizione
- Art. 25 — Commissione di controllo e garanzia — istituzione e composizione
- Art. 26 — Organizzazione e funzionamento

## *TITOLO II* *I CONSIGLIERI COMUNALI*

### CAPO I Norme generali

- Art. 27 — Riserva di legge
- Art. 28 — Divieto di mandato imperativo

### CAPO II Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Art. 29 — Entrata in carica
- Art. 30 — Dimissioni
- Art. 31 — Decadenza e sospensione dalla carica
- Art. 32 — Sospensione dalle funzioni

### CAPO III DOVERI

- Art. 33 — Partecipazione alle riunioni del Consiglio
- Art. 34 — Astensione

### CAPO IV DIRITTI

## SEZIONE I Accesso alle notizie e agli atti

- Art. 35 — Diritto di accesso
- Art. 36 — Diritto all'informazione
- Art. 37 — Diritto alla consultazione e al rilascio di copia degli atti
- Art. 38 — Atti e documenti degli Enti e Società partecipate

## SEZIONE II Diritto di iniziativa

- Art. 39 — Contenuto
- Art. 40 — Proposta di deliberazione
- Art. 41 — Emendamenti
- Art. 42 — Sospensione per presentazione di emendamenti
- Art. 43 — Richiesta di rigetto degli emendamenti
- Art. 44 — Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 45 — Comunicazioni — celebrazioni — commemorazioni
- Art. 46 — Dichiarazioni in apertura di seduta
- Art. 47 — Interrogazioni
- Art. 48 — Evoluzione dell'interrogazione
- Art. 49 — Mozioni o ordini del giorno
- Art. 50 — Inversione dell'ordine del giorno del Consiglio
- Art. 51 — Questioni pregiudiziali o sospensive
- Art. 52 — Fatto personale
- Art. 53 — Mozione d'ordine

## SEZIONE III Indennità

- Art. 54 — Gettone di presenza
- Art. 55 — Indennità di funzione — assicurazioni — patrocinio legale
- Art. 56 — Pubblicità della situazione patrimoniale

## TITOLO III *FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE*

### CAPO I CONVOCAZIONE

- Art. 57 — Avviso di convocazione
- Art. 58 — Contenuto dell'avviso di convocazione
- Art. 59 — Termini di consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 60 — Ordine del giorno
- Art. 61 — Pubblicazione e diffusione
- Art. 62 — Aggiornamento e autoconvocazione
- Art. 63 — Deposito e consultazione degli atti

## CAPO II ADUNANZE

### SEZIONE I Tipologia

- Art. 64 — Ordinarie, straordinarie e d'urgenza
- Art. 65 — 1^ e 2^ convocazione (numero legale)
- Art. 66 — Pubblicità e segretezza
- Art. 67 — Assemblea aperta

### SEZIONE II Operazioni preliminari

- Art. 68 — Apertura della seduta
- Art. 69 — Partecipazione degli Assessori
- Art. 70 — Scrutatori

### SEZIONE III Disciplina

- Art. 71 — Attribuzioni del Presidente
- Art. 72 — Disciplina dei Consiglieri
- Art. 73 — Disciplina delle sedute
- Art. 74 — Disciplina del pubblico
- Art. 75 — Comportamenti vietati
- Art. 76 — Servizio di polizia

### SEZIONE IV Discussione

- Art. 77 — Trattazione
- Art. 78 — votazione per parti separate
- Art. 79 — Dichiarazioni di voto
- Art. 80 — Durata degli interventi
- Art. 81 — Sospensione della seduta

### SEZIONE V Votazione

- Art. 82 — Tipologia di votazione
- Art. 83 — Astensione dalla votazione
- Art. 84 — Votazione in forma palese
- Art. 85 — Votazione in forma segreta
- Art. 86 — Votazione mediante sistemi elettronici
- Art. 87 — Esito e proclamazione
- Art. 88 — Approvazione della proposta
- Art. 89 — Immediata eseguibilità delle deliberazioni
- Art. 90 — Nomine e designazioni

CAPO III  
VERBALE

- Art. 91 — Redazione e contenuto
- Art. 92 — Deliberazione
- Art. 93 — Approvazione e deposito

*TITOLO IV*  
*DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

- Art. 94 — Entrata in vigore
- Art. 95 — Norma transitoria

# TITOLO I

## ORGANIZZAZIONE

### CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### Art. 1 Campo di applicazione

- 1.- L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organismi da esso derivanti sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2.- Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute, che non siano disciplinate espressamente dalle norme di cui al precedente comma, decide il Presidente, sentiti il Segretario Generale ed i Capigruppo consiliari.
- 3.- In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa all'Organo, che provvede seduta stante.

#### Art. 2 Sede

- 1.- Il Consiglio Comunale ha sede presso il Palazzo di Città.
- 2.- Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire di riunire il Consiglio, in via eccezionale, in sede diversa, quando sussistano particolari esigenze. In tal caso ne dà motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblico avviso.
- 3.- Il giorno in cui si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale, e per tutta la sua durata, all'esterno del Palazzo di Città, o di diversa sede, sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione.

#### Art. 3 Autonomia

- 1.- Per l'esercizio delle specifiche funzioni, il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio ed i Gruppi consiliari sono dotati di proprie risorse finanziarie e strutturali. La Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni consiliari, consultive e speciali, sono dotate di risorse strutturali.

2.- Nell'ambito degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione sono destinate le risorse necessarie al finanziamento dei relativi oneri, quali i gettoni di presenza ai Consiglieri, le indennità di funzione, i rimborsi e le indennità di missione, i rimborsi ai datori di lavoro e le altre spese di funzionamento.

3.- I fondi sono inseriti nel PEG affidato al Dirigente responsabile del servizio competente e gestiti, nel rispetto delle spese obbligatoriamente previste, secondo le direttive generali del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

#### Art. 4

#### Risorse finanziarie del Consiglio Comunale

1.- La Relazione Previsionale e Programmatica deve comprendere anche i programmi, i progetti e le risorse relativi all'attività del Consiglio, redatti in base alle indicazioni del Presidente del Consiglio Comunale contenenti anche le richieste presentate dai Gruppi Consiliari.

2.- Le risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di approvazione del Bilancio preventivo. Successivamente all'avvenuta esecutività del Bilancio, le risorse sono attribuite a ciascun Gruppo Consiliare con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta su proposta del Presidente del Consiglio, previa presentazione alla Conferenza dei Capigruppo. La deliberazione indica la tipologia ed i criteri per le spese, nonché il riparto delle risorse tra i singoli Gruppi. In caso di scissione di un Gruppo consiliare, o di passaggio di uno o più Consiglieri da un Gruppo ad un altro in corso di mandato, la deliberazione di riparto non viene modificata fino all'esercizio finanziario successivo, fatto salvo eventuale accordo, tra tutte le parti interessate, da notificare alla Presidenza del Consiglio.

3. Il fondo assegnato ai Gruppi Consiliari, determinato con le modalità di cui al comma precedente, è utilizzato per le seguenti spese:

- a) per l'informazione e l'aggiornamento dei componenti dei Gruppi Consiliari;
- b) per la pubblicità dell'attività dei Gruppi Consiliari;
- c) per incontri ed iniziative connessi con i fini istituzionali dell'Ente.

4.- I Gruppi Consiliari, previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale, possono utilizzare locali in uso del Comune per manifestazioni ed iniziative connesse all'attività istituzionale. La disponibilità è assicurata riconoscendone la priorità in ragione della data di presentazione delle istanze.

5.- Il Piano Esecutivo di Gestione è redatto tenendo conto di quanto disposto dal Bilancio di previsione in merito al funzionamento del Consiglio.

6.- Il Presidente del Consiglio Comunale emana ogni utile direttiva finalizzata all'attuazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.



## Art. 5 Gestione delle risorse spettanti al Consiglio

1.- Alla materiale gestione delle risorse, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, è preposto un Dirigente il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei Consiglieri e dei Gruppi Consiliari per assicurare una gestione adeguata delle risorse rese disponibili.

2.- L'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 10, gestisce tutte le risorse relative al Consiglio, provvedendo:

- a) alla liquidazione dell'indennità per il Presidente del Consiglio;
- b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali o dell'indennità di funzione;
- c) alla liquidazione dei rimborsi in favore dei datori di lavoro, per le assenze retribuite, ove previsto;
- d) alla liquidazione delle indennità di missione del Presidente e dei Consiglieri;
- e) all'acquisizione di beni e servizi relativi al funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari;
- f) ad ogni altra legittima spesa inerente al funzionamento del Consiglio e all'attività dei Gruppi Consiliari.

## CAPO II ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Art. 6 Organismi

Sono organismi del Consiglio Comunale la Presidenza del Consiglio Comunale, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari permanenti e speciali, la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

### Art. 7 Presidenza del Consiglio Comunale

1.- La prima seduta consiliare, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia, è convocata dal Sindaco eletto ed è presieduta dal Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente.

2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo.

3.- Spetta, altresì, al Consigliere Anziano la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca, decadenza o dimissioni del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.

## Art. 8 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1— La elezione del Presidente del Consiglio avviene nella prima seduta a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere Comunale che abbia riportato il voto di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 — Ove al primo ed eventuale secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione all'esito della quale è eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. In mancanza, fino all'elezione del Presidente, si procede ad ulteriori votazioni, sempre a maggioranza assoluta, in successive sedute del Consiglio Comunale da tenersi entro dieci giorni l'una dall'altra.

## Art. 9 Compiti del Presidente del Consiglio Comunale

1.- Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto comunale e da altre disposizioni del presente Regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;
- b) convoca e presiede il Consiglio Comunale e ne stabilisce la data delle adunanze, sulla base del calendario programmato periodicamente con la Conferenza dei Capigruppo;
- c) dirige i lavori del Consiglio Comunale, modera la discussione sugli argomenti, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina, eventualmente sentiti i Capigruppo, l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato ed esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento;
- d) tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali, garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni ed assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative. A tal fine attua ogni azione utile per consentire ai Consiglieri stessi l'acquisizione di tutti gli atti, le notizie, le informazioni e i documenti ai fini dell'espletamento del loro mandato;
- e) promuove la formazione e l'aggiornamento dei Consiglieri Comunali;
- f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- g) promuove verso l'esterno l'attività del Consiglio Comunale;
- h) convoca la prima riunione delle Commissioni consiliari, coordina e verifica l'attività delle stesse anche mediante consultazione dei rispettivi Presidenti;
- i) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio stesso e propone al Consiglio Comunale i conseguenti provvedimenti;
- l) impartisce le direttive generali per l'organizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio

dell'iniziativa;

- m) determina gli indirizzi per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- n) invita all'audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
- o) dispone della sala consiliare anche quando in essa non si svolgono riunioni di Consiglio, d'intesa con il Sindaco. Dispone, inoltre, dei locali della Presidenza e degli Uffici delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari;
- p) autorizza i Consiglieri a recarsi in missione per l'espletamento del loro mandato.

2.- Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo in difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri Comunali.

3.- Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, come per legge. La seduta consiliare in cui viene messa in discussione la proposta di revoca del Presidente è convocata e presieduta dal Consigliere Anziano.

**La proposta di revoca viene posta in discussione non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione ed è approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.**

4.- Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, di decadenza o di morte.

Nei casi di cui innanzi il Presidente è surrogato, con le modalità di cui al precedente art. 8, nella prima seduta di Consiglio Comunale successiva all'evento. Tale seduta è convocata dal Consigliere Anziano entro dieci giorni e dallo stesso presieduta fino alla elezione del nuovo Presidente.

## Art. 10

### Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

1.- L'Ufficio di Presidenza assicura il supporto tecnico — amministrativo al Consiglio Comunale, al Presidente, ai Gruppi consiliari e alle Commissioni consiliari per le attività di loro competenza.

2.- L'Ufficio di Presidenza dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale.

3.- L'Ufficio di Presidenza è dotato del personale, degli spazi, degli strumenti tecnici e informatici e delle risorse finanziarie necessari allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi Consiliari e alla comunicazione ai cittadini.

4.- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica prevedono la strutturazione dell'Ufficio di Presidenza.

5.- All'Ufficio di Presidenza sono attribuite le seguenti attività:

- a) assistenza ai lavori del Consiglio Comunale;
- b) predisposizione di ordini del giorno del Consiglio Comunale;
- c) istruttoria delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno;

- d) assegnazione alle competenti Commissioni delle proposte di deliberazioni consiliari;
- e) segreteria e verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo;
- f) gestione delle presenze nelle Commissioni Consiliari e nella Conferenza dei Capigruppo;
- g) convocazione e assistenza alle Conferenze dei Capigruppo;
- h) disbrigo della corrispondenza in arrivo e in partenza della Presidenza del Consiglio;
- i) segreteria dei Consiglieri Comunali;
- l) segreteria dei Capigruppo Consiliari;
- m) segreteria del Presidente del Consiglio;
- n) trasmissione di deliberazioni e di documentazione ai Capigruppo Consiliari;
- o) fornitura di documentazione ai Consiglieri Comunali;
- p) gestione delle risorse previste per il funzionamento del Consiglio Comunale.

6.- I locali destinati ad Uffici e servizi del Consiglio Comunale non possono essere diversamente utilizzati, salva la decisione del Presidente del Consiglio Comunale.

### CAPO III GRUPPI CONSILIARI

#### Art. 11 Formazione dei Gruppi Consiliari

1.- I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista, quale che sia il loro numero, formano, di regola, un Gruppo Consiliare.

2. - I Consiglieri che al momento della prima formazione dei Gruppi Consiliari non intendono far parte del Gruppo espresso dalla lista nella quale sono stati eletti costituiscono il Gruppo Misto.

3. - Il candidato da più liste alla carica di Sindaco, non risultato eletto e proclamato Consigliere, è tenuto a rendere espressa dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo come innanzi costituito. In mancanza, costituisce il Gruppo Misto o vi confluisce.

4. - In ogni caso non è data facoltà di costituire più di un Gruppo Misto.

5. - La costituzione dei Gruppi Consiliari e l'indicazione del Capogruppo, sottoscritta dai suoi componenti, è comunicata al Presidente del Consiglio Comunale entro i cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale di ogni tornata amministrativa. In caso di mancata indicazione del Capogruppo, si considera tale il Consigliere, appartenente al Gruppo, che ha ottenuto il miglior risultato elettorale.

## Art. 12 Organizzazione dei Gruppi Consiliari

**1.- E' data facoltà a un Gruppo Consiliare di cambiare denominazione e a più Gruppi di fondersi in un unico Gruppo e cambiare denominazione, purché tutti i Consiglieri già aderenti al Gruppo o ai Gruppi di origine sottoscrivano il documento di costituzione del nuovo Gruppo. Della formazione del nuovo Gruppo è data comunicazione dal Presidente del Consiglio Comunale in apertura della prima seduta utile.**

2.- Il Consigliere che, successivamente alla originaria costituzione del Gruppo, intenda aderire ad altro gruppo diverso da quello al quale è iscritto, ne dà comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Gruppo di nuova appartenenza.

3.- Il Consigliere che non intenda più fare riferimento al Gruppo di appartenenza e non aderisca ad altro Gruppo già esistente, è iscritto d'ufficio al Gruppo Misto oppure, in mancanza, lo costituisce.

4.- Ai singoli componenti del Gruppo Misto è riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di intervenire a titolo personale nel dibattito consiliare, anche nei casi in cui le disposizioni statutarie e regolamentari prevedano l'intervento del solo Capogruppo o di un solo componente del Gruppo.

5.- E' eletto Presidente del Gruppo Misto il Consigliere che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti e comunque, ove non vi sia una designazione formale, è considerato Presidente del Gruppo il Consigliere che abbia conseguito il maggior numero di preferenze individuali alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

6.- Ai Gruppi Consiliari, a mente dell'art. 11, comma 5, dello Statuto Comunale, sono assegnate, tenendo conto della consistenza numerica di ciascun Gruppo, le risorse finanziarie, la disponibilità di locali e di strumentazioni idonee al loro funzionamento. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento di più Gruppi.

## Art. 13 Conferenza dei Capigruppo

1.- La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente nella programmazione del calendario delle sedute del Consiglio e per ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio stesso.

2.- E' convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

3.- E' presieduta dal Presidente ed è composta dai Capigruppo consiliari i quali possono delegare per singole sedute altro Consigliere del Gruppo di appartenenza; la delega è fatta in forma scritta.

- 4.- Partecipa con diritto di intervento il Sindaco o il Vice Sindaco.
- 5.- Le sedute non sono pubbliche.
- 6.- La segreteria è assicurata dall'ufficio di Presidenza ed il relativo verbale è redatto nella forma di resoconto sommario.
7. — Ciascun Capogruppo esprime un numero di voti pari al numero dei Consiglieri del proprio Gruppo.
- 8.- **“ Per la validità della seduta, in prima convocazione, è necessaria la presenza di tre Capigruppo che rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri Comunali. La riunione in seconda convocazione, da tenersi a distanza di mezz’ora dalla prima, è valida quando siano presenti almeno due Capigruppo che rappresentino un terzo dei Consiglieri assegnati.**
- 9.- Le decisioni sono comunicate agli organi comunali interessati.

#### CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

##### SEZIONE I COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

###### Art. 14

###### Istituzione

- 1.- Il Consiglio comunale istituisce, entro un mese dal suo insediamento, le Commissioni Consiliari Permanenti, determinandone il numero e le materie di competenza, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
- 2.- Nel corso della consiliatura è possibile procedere a variazioni con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale.
- 3.- A norma dell'art. 17 dello Statuto Comunale e con le funzioni dallo stesso previste, il Consiglio Comunale, con il criterio di nomina di cui al successivo art. 15, costituisce, in una con le altre Commissioni Consiliari permanenti, la Commissione per gli Affari Istituzionali.

## ART. 15 Composizione

1.- Nella prima seduta di insediamento, o nella seduta immediatamente successiva, il Consiglio stabilisce la composizione numerica e procede alla elezione dei componenti delle Commissioni.

2.- Il numero minimo di componenti di ciascuna Commissione è pari al numero dei Gruppi costituiti in Consiglio. Ogni Consigliere ha diritto di far parte di una o più Commissioni, quando ciò serva a garantire la rappresentanza nelle stesse del Gruppo di appartenenza. Ciascun Gruppo ha diritto ad un numero di componenti delle Commissioni non inferiore al numero dei Consiglieri che lo costituiscono, anche in caso di rinuncia da parte di uno o più Consiglieri.

3.- Ogni Commissione permanente è composta da almeno un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare.

4.- I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione palese, su designazione dei Capigruppo Consiliari.

5.- In caso di dimissioni o di rinuncia, di decadenza, oppure quando si verifichi quanto previsto dal precedente art. 12 commi 1, 2 e 3, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva, provvede alla modifica della composizione delle Commissioni nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In ogni caso, prima della prevista seduta del Consiglio Comunale, qualora il Gruppo originario o di appartenenza non risulti, per l'effetto, rappresentato, il suo Capogruppo o, in subordine, altro componente, previa comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Comunale, è delegato a rappresentare, con diritto di voto, il Gruppo. Partecipa alle Commissioni, con diritto di voto, anche il Consigliere che ha costituito il Gruppo Misto. Nel caso in cui il Gruppo Misto si costituisca con più componenti, vi partecipa il Capogruppo o, in mancanza di designazione, il Consigliere che ha ottenuto il miglior risultato elettorale o, in caso di parità, il più anziano di età.

6.- Nel caso di dimissioni contemporanee di tutti i componenti di un Gruppo, le stesse hanno effetto a decorrere dalla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

7.- Nel caso, in corso di consiliatura, si costituisca il Gruppo Misto oppure si verifichi la fusione di due o più Gruppi, il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, procede alla ricomposizione delle Commissioni nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

## Art. 16 Presidenza e convocazione

1.- Ciascuna Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente, con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei voti assegnati a ciascun componente.

2.- Il Presidente convoca la Commissione, la presiede, ne disciplina i lavori e stabilisce gli argomenti da trattare, tenendo conto degli atti depositati presso l'ufficio o di eventuali richieste dei singoli membri, nel rispetto delle competenze previste dal Regolamento.

3.- Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a 8 giorni, quando lo richieda 1/5 dei componenti in carica, rappresentativo di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Presidente del Consiglio, previa verifica della correttezza della richiesta.

4.- Ogni componente della Commissione può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nelle competenze della Commissione.

5.- L'avviso di convocazione è predisposto dal Presidente della Commissione ed inoltrato per il tramite dell'ufficio di Presidenza.

6.- La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

**7.- L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è trasmesso ai componenti della commissione e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, ai rimanenti Consiglieri Comunali ed alla Giunta, con preavviso di almeno tre giorni liberi o, in caso di urgenza dichiarata, di 24 ore anche a mezzo sms, telefono o posta elettronica.**

8.- Qualora l'argomento posto all'esame sia di interesse di più di una Commissione o sia di dubbia individuazione quella competente, il Presidente del Consiglio determina la Commissione con un criterio di prevalenza o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

## Art. 17

### Compiti delle Commissioni

1.- Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno il compito di:

- a) esaminare in sede referente le proposte di deliberazione di competenza consiliare deferite dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio comunale;
- b) approfondire questioni di particolare interesse deferite dal Consiglio;
- c) esaminare in via preliminare, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore, ovvero su iniziativa del Presidente della Commissione, argomenti suscettibili di esame da parte della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

2.- Gli argomenti di cui al comma 1 sono consegnati all'ufficio di Presidenza e da questo al Segretario ed al Presidente della Commissione che provvede alla convocazione della Commissione stessa.



## Art. 18 Sedute delle Commissioni

- 1.- Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
- 2.- Ogni componente esprime un numero di voti pari al numero dei Consiglieri del proprio Gruppo, diviso il numero dei componenti presenti in commissione.
- 3.- Per la validità della seduta, in prima convocazione, è necessaria la presenza di un numero minimo di 3 componenti che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, da fissarsi a distanza di 30 minuti dalla prima, la riunione è valida con la presenza di almeno tre componenti, rappresentativi di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede il Consigliere più anziano di età. In mancanza dei quorum richiesti, la seduta è dichiarata deserta ed ai Consiglieri intervenuti compete, comunque, il gettone di presenza.
- 4.- Alle sedute partecipano, con diritto di parola, i Capigruppo, il Sindaco e gli Assessori, nonché, se invitati, i Dirigenti o loro incaricati, gli Amministratori ed i Dirigenti di Aziende ed Enti dipendenti dal Comune. E' consentita, altresì, su invito del Presidente la partecipazione di esperti. Ha diritto di partecipare, infine, senza diritto di parola se non su esplicito invito del Presidente, un consulente esterno per ciascun Gruppo Consiliare.
- 5.- La Commissione esprime il proprio parere, con votazione palese, a maggioranza dei voti assegnati ai componenti presenti.
- 6.- Prima di pronunciarsi, la Commissione può, comunque, chiedere di acquisire dagli uffici elementi integrativi di giudizio.

## Art. 19 Termini

- 1.- Le Commissioni esprimono i richiesti pareri entro il termine massimo di 20 giorni, a meno che non sia concordato un termine diverso.
- 3.- Scaduto il termine, si può dar seguito al procedimento, fatta salva l'eventuale acquisizione tardiva del parere.
- 4.- Per l'esame di nuovi Regolamenti comunali e per l'esame di eventuali modifiche regolamentari o statutarie sono assegnati, dal Presidente del Consiglio Comunale, tempi adeguati.

## Art. 20 Verbali

- 1.- La segreteria delle Commissioni è assicurata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
  - 2.- In caso di assenza o impedimento del Segretario della Commissione, le funzioni sono svolte da un componente della Commissione designato dal suo Presidente.
  - 3.- Il verbale di ogni seduta è redatto da un Segretario e contiene, per ogni punto esaminato, un breve riassunto del dibattito, delle posizioni e delle dichiarazioni che espressamente ogni componente intende siano riportate, formalizzandole in maniera sintetica. Il verbale riporta, altresì, le conclusioni a cui la Commissione è pervenuta.
  - 4.- Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è approvato in seduta successiva, con eventuali integrazioni o modifiche.
  - 5.- Il dispositivo del parere è immediatamente comunicato per iscritto all'Ufficio di Presidenza a cura del Segretario verbalizzante, fatto salvo il successivo deposito del verbale integrale. Per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, il dispositivo è depositato presso la Segreteria Generale ed allegato alla proposta di delibera prima dell'invio della convocazione del Consiglio stesso.
- I verbali sono conservati agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

## Art. 21 Sedute pubbliche e sedute segrete

- 1.- Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ad eccezione di quelle in cui l'argomento riguarda persone o quando la diffusione dell'argomento potrebbe compromettere un interesse patrimoniale del Comune.
- 2.- Gli argomenti da trattare in seduta segreta sono evidenziati sull'atto di convocazione e posti in calce all'ordine del giorno.
- 3.- L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio e presso l'ufficio interessato al procedimento.

## Art. 22 Partecipazione alle Commissioni Consiliari

- 1.- L'assenza ingiustificata, a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla Commissione. Dell'assenza a tre sedute consecutive è data comunicazione dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio Comunale.
- 2.- La decadenza è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale ed è deliberata dal Consiglio stesso, con il voto favorevole della maggioranza dei

componenti, previa contestazione ed assegnazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di dieci giorni di tempo per le eventuali controdeduzioni.

## SEZIONE II COMMISSIONI SPECIALI

### Art. 23 Commissioni di studio

1.- Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a, dello Statuto Comunale, può istituire Commissioni di studio incaricate di elaborare piani e programmi di rilevanza straordinaria attinenti a materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale stesso.

2.- A tale specifico scopo, il Consiglio Comunale può provvedere ad assicurare alle Commissioni la collaborazione di dipendenti comunali e la consulenza di esperti esterni di riconosciuta competenza nelle materie da trattare.

3.- Le Commissioni di studio si costituiscono nel rispetto dei criteri di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

4.- Nella seduta di insediamento la Commissione elegge il Presidente e il Vice Presidente, con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei voti assegnati a ciascun componente.

5.- Il Presidente della Commissione di studio, al termine dei lavori, sottopone al Consiglio Comunale la relazione e gli atti conclusivi.

### Art. 24 Commissione di inchiesta Istituzione e composizione

1.- La Commissione d'inchiesta può essere istituita su motivata richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale. La proposta, messa in votazione, si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

2.- E' costituita nel rispetto dei criteri di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

3.- Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono eletti, nella seduta di insediamento, con votazione limitata ai componenti che rappresentano i Gruppi Consiliari di minoranza.

4.- All'atto della istituzione vengono stabiliti i compiti e i termini per l'ultimazione dei lavori. Su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale può prorogare i termini previsti, per una sola volta e per un periodo massimo non superiore alla metà di quello originariamente assegnato.

**Art. 25**  
**Commissione di controllo e garanzia**  
**Istituzione e composizione**

1.- La Commissione di controllo e garanzia può essere istituita su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale.

La proposta, messa in votazione, si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

2.- La Commissione è costituita nel rispetto dei criteri di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

3.- Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono eletti, nella seduta di insediamento, con votazione limitata ai componenti che rappresentano i Gruppi Consiliari di minoranza.

4.- All'atto della istituzione vengono stabiliti i compiti e i termini per l'ultimazione dei lavori. Su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale può prorogare i termini previsti, per una sola volta e per un periodo massimo non superiore alla metà di quello originariamente assegnato.

**Art. 26**  
**Organizzazione e funzionamento**

1.- La prima seduta delle Commissioni Speciali è convocata dal Presidente del Consiglio, entro 10 giorni dalla loro istituzione.

2.- Le sedute non sono pubbliche. La partecipazione di esperti è consentita, con le modalità di cui al precedente art. 18, comma 4, soltanto alle Commissioni di studio.

3.- La riunione è valida nel rispetto dei quorum previsti dal precedente art. 18, comma 3.

4.- Le Commissioni Speciali hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, con la più ampia possibilità di acquisire la documentazione ritenuta necessaria, nonché di sentire Amministratori, Dirigenti ecc. del Comune e degli Enti partecipati.

5.- Le determinazioni sono assunte, con votazione palese, a maggioranza dei voti assegnati ai componenti presenti.

.- La Segreteria è assicurata dall'ufficio di Presidenza.

7.- Al termine dei lavori, i Presidenti delle Commissioni redigono una relazione conclusiva nella quale vengono esposti i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, nonché le eventuali osservazioni dei componenti delle Commissioni.

La relazione conclusiva, sottoscritta dal Presidente, è trasmessa dal Segretario al Presidente del Consiglio Comunale.

8.- Nella prima seduta successiva al deposito degli atti, il Consiglio Comunale adotta le conseguenti decisioni.

## TITOLO II

### I CONSIGLIERI COMUNALI

#### CAPO I NORME GENERALI

##### Art. 27 Riserva di legge

1.- L'elezione, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri assegnati al Comune sono regolati dalla legge.

##### Art. 28 Divieto di mandato imperativo

1.- Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità cittadina ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2.- Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il Consigliere Comunale ha piena libertà di iniziativa, di opinione e di voto.

#### CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

##### Art. 29 Entrata in carica

1.- — I Consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

2. -Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, esamina le condizioni degli eletti e dichiara, con le modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per i quali sussista una di tali condizioni.

3. - Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione secondo le modalità prescritte dalla legge.

## Art. 30 Dimissioni

1.- Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta dal Consigliere medesimo, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2.- Non è prescritto che la comunicazione sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3.- Le dimissioni da Consigliere Comunale sono irrevocabili fin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

## Art. 31 Decadenza e sospensione dalla carica

1.- I Consiglieri Comunali decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

2.- La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale per ripetuta e ingiustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata all'art. 11 dello Statuto Comunale. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, il Presidente del Consiglio Comunale invita l'interessato a presentare in forma scritta, nel termine di dieci giorni dalla contestazione, le eventuali giustificazioni. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nella seduta immediatamente successiva. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio Comunale esamina, se pervenute, le giustificazioni e delibera di conseguenza.

3.- La surrogazione dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

## Art. 32 Sospensione dalle funzioni

1.- I Consiglieri Comunali, nei casi di legge, possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto.

2.- Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale, adottata ai sensi della normativa vigente, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

3.- Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Consiglio Comunale.

### Art. 33 Partecipazione alle riunioni del Consiglio

1.- E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare le assenze.

2.- In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione al Presidente, prima dell'inizio della seduta di Consiglio, con ogni possibile modalità.

3.- Il Presidente del Consiglio Comunale dà notizia, appena ultimato l'appello, delle giustificazioni pervenute.

4.- Il Consigliere che si assenti definitivamente o si allontani dall'adunanza, prima di lasciare la sala, è tenuto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale perché sia presa nota a verbale. In caso di rientro deve darne comunicazione al Presidente per le conseguenti registrazioni a verbale.

### Art. 34 Astensione

1.- Il Consigliere deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti e affini fino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente. E ciò anche nella fase istruttoria di competenza della Commissione alla quale l'argomento è affidato per la trattazione.

2.- In attuazione del comma 1, art. 78 del D. Lgs n. 267/2000, non partecipano alle discussioni ed alle conseguenti votazioni, relative a specifiche deliberazioni aventi contenuto non vincolato, i Consiglieri che si trovino in posizione di conflitto di interessi con il Comune o con Aziende, Enti, Società, Consorzi da esso controllati o a partecipazione comunale.

3.- Il Consigliere che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tali incompatibilità informa il Presidente del Consiglio Comunale. Il Segretario Generale, ne dà atto a verbale. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a richiamare in aula il Consigliere, una volta conclusa la trattazione del punto sul quale si sia verificata l'incompatibilità.

## CAPO II DIRITTI

### SEZIONE I Accesso alle notizie e agli atti

#### Art. 35 Diritto di accesso

1. - Il diritto di accesso si articola in diritto all'informazione, alla consultazione e al rilascio di copie degli atti.

#### Art. 36 Diritto all'informazione

1.- Il diritto all'informazione ed alle notizie si esercita mediante semplice richiesta verbale al Dirigente interessato o suo delegato o all'Assessore di riferimento, in relazione al contenuto della richiesta stessa.

2.- La risposta è immediata. Può essere differita entro un termine massimo di tre giorni qualora siano necessari accertamenti o approfondimenti in relazione alla complessità dell'argomento. Il differimento non può comunque essere tale da impedire l'informazione preventiva in occasione di sedute degli organi collegiali convocati per discutere o deliberare sull'argomento.

#### Art. 37 Diritto alla consultazione e al rilascio di copia degli atti

1.- Per prendere visione o avere copia degli atti è sufficiente la richiesta all'Ufficio che li detiene.

2.- La presa visione avviene presso l'Ufficio in orario di lavoro, alla presenza, se necessario, del personale addetto.

3.- Alla richiesta di copia, da presentare in forma scritta, si dà corso immediato. Un tempo maggiore, contenuto nel limite massimo dei tre giorni successivi, è giustificabile in relazione alla complessità e consistenza degli atti richiesti. Qualora l'acquisizione della documentazione comporti oneri verso terzi, questi sono posti a carico dell'apposito fondo di spettanza del Consiglio comunale.

4.- Al momento del rilascio della copia dell'atto è acquisita la dichiarazione di avvenuta consegna.

5.- Non è consentita la richiesta di più copie dello stesso atto, salvo giustificato motivo.



6.- Il Consigliere, quando riscontri difficoltà nell'esercizio del diritto previsto dai commi precedenti, può rivolgersi al Presidente del Consiglio per l'immediato esame del caso e per i conseguenti provvedimenti.

#### Art. 38

#### Atti e documenti degli Enti e Società partecipate

- 1.- Si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
- 2.- L'accesso può essere svolto direttamente o tramite l'Ufficio comunale di riferimento.

### SEZIONE II Diritto di iniziativa

#### Art. 39 Contenuto

- 1.- Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio Comunale.
- 2.- Il diritto di iniziativa dei Consiglieri si esercita mediante:
  - a) proposte di deliberazione e di emendamenti;
  - b) presentazione di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno;
  - c) richiesta motivata di trattazione anticipata di uno o più argomenti, con conseguente inversione dei punti all'o.d.g.;
  - d) proposta, su qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno, di una questione pregiudiziale o sospensiva della sua trattazione.
- 3.- Quando una proposta sia stata respinta, non è consentito riproporne altra identica nei contenuti sostanziali, a meno che non sia sopraggiunto un motivo o un fatto nuovi o siano trascorsi sei mesi.

#### Art. 40 Proposta di deliberazione

- 1.- Si esercita su materie di competenza consiliare, mediante documento scritto secondo il consueto schema degli atti deliberativi, sottoscritto e depositato presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
- 2.- Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla Giunta, dispone per l'inoltro all'Ufficio competente per l'istruttoria del relativo procedimento e, se l'istruttoria si conclude favorevolmente, trasmette la proposta alla commissione consiliare competente per il relativo parere.

3.- Nel caso la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva di copertura finanziaria, il Presidente provvede a darne comunicazione ai proponenti e, per conoscenza, ai Capigruppo.

4.- La proposta di delibera, accompagnata dal parere della commissione, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale, con l'indicazione dei proponenti.

## Art. 41 Emendamenti

1.- I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

2.- Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata all'esame dei Consiglieri Comunali. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta ed indirizzati al Presidente del Consiglio Comunale. Il testo dell'emendamento è inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico-amministrativa possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti e può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

3.- Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:

- a) emendamenti agli emendamenti;
- b) emendamenti soppressivi;
- c) emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta.

4.- Gli emendamenti che comportino un aumento di spesa o diminuzione delle entrate sono trasmessi, appena presentati, al dirigente della Ragioneria e al Collegio dei Revisori dei Conti, prima del passaggio alla votazione, per il relativo parere.

Le proposte di emendamenti agli schemi di bilancio annuale e pluriennale, alla relazione programmatica e revisionale ed ai programmi annuali seguono le procedure di cui all'art. 10, comma 6, del Regolamento Comunale di Contabilità.

5.- Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati in qualsiasi momento.

6.- Gli emendamenti alle norme statutarie possono essere presentati solo nella prima seduta di trattazione dell'argomento e si intendono approvati se riportano lo stesso consenso previsto per l'approvazione delle norme statutarie medesime; possono essere riproposti in successiva seduta solo quegli emendamenti che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, purché non inferiore ad un terzo dei componenti assegnati al Consiglio.

7.- Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.

8.- L'approvazione di un emendamento comporta l'automatica decadenza di un altro con esso contrastante.

9.- Il Presidente ha facoltà di negare la trattazione di emendamenti relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero preclusi da precedenti deliberazioni. Se il proponente insiste, il Consiglio decide, senza discussione, per alzata di mano.

10.- Chi ritira un emendamento ha facoltà di esporre le ragioni del ritiro per non più di tre minuti.

#### Art. 42

##### Sospensione in caso di presentazione di emendamenti

1. - Il Presidente, prima della replica del relatore di una deliberazione, dà lettura di tutti gli emendamenti presentati.

2. — Qualora gli emendamenti non comportino i preventivi pareri di cui all'art. 41, comma 4, del presente Regolamento, il Presidente, anche su richiesta di un solo Consigliere, dispone la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo compreso tra i cinque ed i quindici minuti, in considerazione della complessità degli emendamenti presentati.

3.- Alla ripresa della trattazione dell'argomento, è concesso ai soli Consiglieri proponenti di presentare in forma scritta i testi eventualmente modificati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di quest'ultima formulazione è data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

4. — Prima della votazione è sempre possibile rinunciare alla proposta di emendamento.

#### Art. 43

##### Richiesta di rigetto degli emendamenti

1. — Intervenuta la replica del relatore, può essere richiesto di sottoporre a votazione la proposta di deliberazione nella sua formulazione originaria, al fine di far cadere tutti gli emendamenti presentati. La richiesta è approvata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Comunale.

2. — Sulla richiesta è possibile intervenire solo per dichiarazione di voto con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.

3. — In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta originaria di deliberazione, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per dichiarazione di voto.

#### Art. 44

##### Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1.- La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, ovvero dal Sindaco, è indirizzata al Presidente del Consiglio e

comprende l'indicazione specifica ed esauriente degli argomenti da inserire nel programma dei lavori (art. 39, comma 2, del D. Lgs n. 26712000).

2.- Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale. Per motivi di urgenza, il Presidente provvede alla immediata convocazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 45

#### Comunicazioni — celebrazioni — commemorazioni

1.- Il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco possono tenere celebrazioni e commemorazioni e dare comunicazioni su questioni estranee al programma dei lavori. Su tali comunicazioni si può aprire il dibattito al quale può prendere parte un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e per non più di tre minuti. Tuttavia, sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni o ordini del giorno.

2.- Di tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni, il Sindaco e il Presidente informano, quando possibile, tutti i Consiglieri entro l'apertura dei lavori. Quando dette celebrazioni o commemorazioni siano programmabili sono iscritte all'ordine del giorno.

#### Art. 46

#### Dichiarazioni in apertura di seduta

1.- All'inizio della seduta i Consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale e locale o di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, quando la seduta non segua ad un'interruzione o ad una sospensione.

2.- La dichiarazione deve essere contenuta nei limiti di cinque minuti.

#### Art. 47

#### Interrogazioni

1.- L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco, in forma scritta o verbale, di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a problemi specifici.

2. - L'interrogazione può essere presentata in Consiglio, all'inizio di seduta, in forma scritta o verbale. L'interrogante può chiedere che la risposta sia data in forma scritta; in mancanza, è data verbalmente.

3.- Alle interrogazioni svolte verbalmente in Consiglio la risposta può essere data nella stessa seduta o ne può essere richiesto il differimento in altra seduta del Consiglio Comunale, da tenersi entro i successivi trenta giorni, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

4.- L'interrogazione scritta è presentata alla Presidenza del Consiglio che ne inoltra subito copia al Sindaco.

5.- Le interrogazioni scritte sono portate al primo Consiglio utile e comunque non oltre trenta giorni dalla data della loro presentazione all'ufficio di Presidenza.

6.- Alle interrogazioni iscritte all'o.d.g. la risposta è data nella stessa seduta. In assenza degli interroganti, la risposta è trasmessa in forma scritta.

7.- Anche se presentata da più Consiglieri, spettano ad uno solo, di norma il primo firmatario, non più di cinque minuti per l'eventuale illustrazione. Analogo tempo è a disposizione per la risposta.

8.- Ad uno solo dei presentatori è consentita una breve replica di non più di tre minuti per eventuali dichiarazioni conseguenti.

9. L'interrogazione scritta può essere in qualsiasi momento ritirata, d'iniziativa dei firmatari presenti alla seduta.

10.- Non è consentito allo stesso Consigliere svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta.

12. — E' possibile rivolgere interrogazioni al Presidente del Consiglio su fatti inerenti la sua stretta competenza istituzionale.

13.- Le interrogazioni relative ad argomenti identici o fra loro strettamente connesse sono trattate congiuntamente.

#### Art. 48

#### Evoluzione dell'interrogazione

1.- L'interrogante, che non si ritenga soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può presentare una mozione che è iscritta all'o.d.g. della successiva seduta.

2.- Se l'interrogante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

#### Art. 49

#### Mozioni e ordini del giorno

1.- La mozione consiste in una richiesta di pronunciamento del Consiglio su una proposta diretta a sollecitare o impegnare il Sindaco o la Giunta verso un determinato orientamento in ordine all'attività del Comune, delle Aziende e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali esso partecipa;

2. — Per ordine del giorno si intende una proposta intesa a provocare una presa di posizione del Consiglio Comunale su argomenti generali di particolare rilevanza ed attualità.

3.- Le mozioni e gli ordini del giorno sono presentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio e da questa trasmesse immediatamente, per conoscenza, al Sindaco; sono quindi iscritti all'ordine del giorno del primo Consiglio utile e, comunque, entro i trenta giorni successivi alla presentazione.

4.- Alle mozioni ed agli ordini del giorno si applicano le disposizioni relative alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni.

5.- Sulle mozioni e sugli ordini del giorno è data facoltà di intervento a ciascun Consigliere. La durata dell'intervento non può superare i quindici minuti per il presentatore e i cinque per ciascun altro Consigliere.

. — Al termine del dibattito, in ogni caso, si procede a votazione.

7.- L'approvazione di una mozione o di un ordine del giorno comporta l'automatica decadenza di altra proposta con essi in contrasto.

#### Art. 50

#### Inversione dell'ordine del giorno del Consiglio

1.- La richiesta di inversione dell'o.d.g. deve essere avanzata all'inizio di seduta o anche successivamente se la motivazione è sopravvenuta.

2.- Sulla proposta decide il Consiglio Comunale, con votazione palese, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

#### Art. 51

#### Questioni pregiudiziali o sospensive

1.- \*' questione pregiudiziale la motivata richiesta di ritiro di un argomento dell'o.d.g..

2.- Per questione sospensiva si intende la richiesta motivata di rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta anche in relazione al verificarsi di un dato evento, ovvero per consentirne l'opportuno approfondimento con l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione.

3.- Le questioni pregiudiziali o sospensive devono essere presentate all'inizio di seduta o prima della relazione sul punto, salvo la sopravvenienza della motivazione.

4.- Il proponente ha non più di cinque minuti per illustrare la richiesta.

5.- Sulla proposta decide il Consiglio Comunale, con votazione palese, a maggioranza dei presenti.

## Art. 52 Fatto personale

- 1.- Si ha fatto personale quando un Consigliere ritenga di essere stato censurato per la propria condotta o lesa nella propria dignità, ovvero quando ritenga che gli siano state attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
- 2.- Non è consentito, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
3. - L'intervento per fatto personale non può avere durata superiore ai cinque minuti.

## Art. 53 Mozione d'ordine

- 1.- La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che, nel modo di discutere o votare una proposta, siano osservati la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento oppure una certa procedura piuttosto che un'altra.
- 2.- Il Presidente, ove ritenga che il richiamo sia giustificato, provvede di conseguenza. In caso contrario, il proponente può appellarsi al Consiglio il quale decide a maggioranza dei presenti, senza discussione.

## SEZIONE III Indennità

### Art. 54 Gettone di presenza

- 1.- Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio, ad ogni Commissione formalmente istituita e alla Conferenza dei Capigruppo. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, ai Consiglieri spetta il gettone di presenza anche per il giorno successivo.
- 2.- I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali, nelle ipotesi in precedenza elencate, sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata, purchè le sedute non abbiano corso alla medesima ora. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone di presenza.
- 3.- Il gettone di presenza compete, per chi risponde all'appello, anche in caso di seduta dichiarata deserta dall'inizio, sia in prima che in seconda convocazione.
- 4.- La liquidazione è disposta a cadenza mensile.

## Art. 55

### Indennità di funzione — assicurazione — patrocinio legale

1.- I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge.

2.- Ciascun Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, nella misura determinata, entro il 30 novembre di ogni anno, per la durata dell'intero esercizio finanziario successivo. Entro il 30 giugno ha facoltà di richiedere la modifica di tale regime per il semestre successivo.

3.- L'indennità di funzione è corrisposta per dodici mensilità annuali, il mese successivo a quello al quale si riferisce.

4.- I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute degli organismi collegiali consiliari ai quali sono assegnati. Ogni assenza non giustificata a tali sedute comporta la decurtazione di 1115 dell'indennità di funzione mensile.

5.- I Consiglieri, che per ragione del loro mandato sono appositamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, con lo stesso trattamento previsto dalle norme contrattuali per i dirigenti. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli Enti Locali che hanno rilevanza nazionale.

6.- Il Consiglio Comunale, in conformità di quanto dispone la legge, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

## Art. 56

### Pubblicità della situazione patrimoniale

1. — Le disposizioni concernenti la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei singoli candidati alla carica di Consigliere Comunale e di Sindaco sono disciplinate da apposito Regolamento, ai sensi e nei termini di cui all'art. 9 dello Statuto Comunale.



## TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

### CAPO I CONVOCAZIONE

#### Art. 57 Avviso di convocazione

- 1. - La convocazione del Consiglio Comunale avviene tramite comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli argomenti da trattare, inoltrata agli indirizzi P.E.C. dei Consiglieri, assegnati dal comune di Corato all'atto della loro elezione. La consegna dell'avviso di convocazione mediante P.E.C. si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta elettronica certificata utilizzato dal Comune, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di posta elettronica certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate in modalità digitale e cartaceo a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.**
- 2. - Ciascun Consigliere eletto riceve dal Comune di Corato un indirizzo personale di posta elettronica certificata ("PEC") dove verranno inoltrate le comunicazioni dell'Ente.**
- 3. - Qualora se ne ravvisi la necessità per comprovate esigenze tecniche oggettive, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, potrà disporre la convocazione attraverso avviso scritto da consegnarsi al domicilio di ciascun Consigliere o con altre modalità a cui la Legge riconosce valore di notifica.**
- 4. - La prima convocazione del Consiglio Comunale dopo le elezioni può avvenire attraverso la modalità di cui al comma precedente.**

#### Art. 58 Contenuto dell'avviso di convocazione

- 1.- L'avviso di convocazione contiene le seguenti indicazioni:
  - a) l'Organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
  - b) la data, l'ora ed il luogo della seduta di prima e di seconda convocazione;
  - c) l'indicazione di prima o seconda convocazione anche distinta per i singoli oggetti;
  - d) la menzione dell'urgenza e della relativa motivazione;
  - e) l'elenco degli argomenti da trattare, con specificazione di quelli in seduta pubblica e di quelli in seduta segreta;
  - f) la precisazione se l'adunanza sia in sessione ordinaria o straordinaria.

**Art. 59**  
**Termini di consegna dell'avviso di convocazione**

- 1.- L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie è consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 2.- Per le adunanze straordinarie la consegna è effettuata almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

**Art. 59**  
**Termini di consegna dell'avviso di convocazione**

- 3.- L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie è consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 4.- Per le adunanze straordinarie la consegna è effettuata almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 3.- Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario e non si computano né il giorno iniziale né quello finale.
- 4.- Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso è consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
- 5.- Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 6.- L'avviso di seduta di 2<sup>a</sup> convocazione è consegnato agli assenti entro il giorno successivo non festivo.
- 7.- I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al 4<sup>o</sup> comma e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al 5<sup>o</sup> comma possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

**Art. 60**  
**Ordine del giorno**

- 1.- L'ordine del giorno (o.d.g.) è l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale. Esso è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
- 2.- **L'ordine del giorno è compilato dal Presidente del Consiglio Comunale d'intesa con il Sindaco e con la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed è formulato nel rispetto delle seguenti priorità:**

- a) Comunicazioni previste da norme di legge, statutarie o regolamentari;
- b) questioni attinenti la composizione e la variazione degli organi istituzionali;
- c) interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
- d) ratifica delle deliberazioni di Giunta Comunale assunte in via di urgenza;
- e) proposte di deliberazioni.

3.- Nell'avviso di 2<sup>a</sup> convocazione eventuali argomenti aggiunti, e quindi da trattarsi come di 1<sup>a</sup> convocazione, sono iscritti in calce a quelli di 2<sup>a</sup> convocazione.

4.- Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 46 del presente Regolamento e per le eventuali proposte di rettifica dei verbali precedenti di cui al successivo art. 93.

5.- Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6.- Quando una seduta va deserta senza aver esaurito l'argomento in discussione, lo stesso è ripresentato al primo punto dell'o.d.g. della successiva adunanza di Consiglio Comunale.

#### Art. 61

##### Pubblicazione e diffusione

1.- Contestualmente alla diramazione degli avvisi, l'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'Albo del Comune sino a conclusione della riunione ed è trasmesso:

- a) al Sindaco;
- b) al Segretario generale;
- c) agli Assessori;
- d) al Prefetto, nei casi previsti dalla legge;
- e) al Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti;
- f) ai Dirigenti del Comune;
- g) all'Ufficio stampa.

2.- Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noti la convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3.- Il Presidente del Consiglio Comunale può eventualmente stabilire ulteriori forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate, ritenute opportune in relazione agli argomenti iscritti all'ordine dei giorno.

#### Art. 62

##### Aggiornamento e autoconvocazione

1.- Il Consiglio Comunale può decidere di aggiornare i propri lavori, fissando la data di altra seduta per la trattazione di punti già iscritti all'ordine del giorno, o di autoconvocarsi, stabilendo puntualmente gli argomenti da trattare, dandone comunicazione solo ai consiglieri assenti.

2.- Alle sedute come sopra convocate possono essere aggiunti, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ulteriori punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei termini previsti.

### Art. 63

#### Deposito e consultazione degli atti

1.- Gli atti relativi ad argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale entro le ore 9.00 del giorno successivo alla diramazione degli avvisi di convocazione, mentre quelli relativi alle sedute d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati contestualmente.

2.- La consultazione della documentazione di cui al comma 1 è consentita nelle ore antimeridiane e pomeridiane dei giorni feriali, fino alle ore 19,00; gli eventuali chiarimenti di natura tecnica possono richiedersi presso l'Ufficio responsabile del procedimento durante l'orario d'ufficio.

3.- All'inizio della seduta del Consiglio la documentazione è depositata nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarla.

## CAPO II ADUNANZE

### SEZIONE I Tipologia

#### Art. 64 Ordinarie, straordinarie e d'urgenza

- 1.— Sono ordinarie le sedute inerenti all'approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione e del rendiconto.
- 2.- Tutte le altre sono straordinarie.
- 3.- Le adunanze sono d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti che le rendano indilazionabili.

#### Art. 65 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> convocazione — numero legale

- 1.- E' di seconda convocazione l'adunanza che fa seguito, nella data e all'ora già prestabilite nell'avviso di 1<sup>^</sup> convocazione, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale sia in apertura che nel corso della seduta.
- 2.- L'adunanza che segue a una prima, iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri e dichiarata deserta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale, è di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
- 3.- La seduta di 2<sup>^</sup> convocazione non può tenersi prima del terzo giorno successivo alla seduta di 1<sup>^</sup> convocazione.
- 4.- In sede di 1<sup>^</sup> convocazione deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, mentre in 2<sup>^</sup> è sufficiente un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, in questo caso, il Sindaco. L'eventuale arrotondamento è sempre per eccesso.
- 5.- Nella seduta di seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni che richiedano l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata. Ove tale maggioranza non sia raggiunta al momento della votazione, le stesse sono rinviate ad altra adunanza di prima convocazione.
6. - Qualora, per l'approvazione di una proposta di deliberazione, sia richiesta la maggioranza qualificata, il numero legale è prescritto solo al momento della votazione.
- 7.- In corso di seduta è sempre possibile verificare la sussistenza del numero legale su richiesta anche di un singolo Consigliere, ad eccezione di quando si è in sede di votazione.

8.- Se dalla verifica in corso di seduta risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente, previo accertamento della sussistenza del numero legale, dichiara deserta la seduta.

9.- Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene lo stesso ordine di convocazione.

#### Art. 66 Pubblicità e segretezza

**1. Le sedute del Consiglio di norma sono pubbliche; sono segrete, oltre che nei casi previsti per legge, quando:**

- a) lo decida il Consiglio con adeguate motivazioni;**
- b) occorra pronunciarsi su argomenti che presuppongano apprezzamenti su comportamenti, qualità personali, meriti e demeriti di persone;**
- c) dalla pubblicità della seduta possa derivare un pregiudizio per l'Ente.**

**Nei casi di cui alle lettere b) e c) la decisione in ordine alla segretezza della seduta è adottata dal Presidente d'intesa con i Capigruppo Consiliari.**

2.- Durante le sedute segrete restano in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale e gli Assessori, purché non destinatari del pronunciamento.

3.- Su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto d'ufficio.

4.- Delle sedute segrete non viene effettuata la registrazione; è redatto un verbale sintetico a cura del Segretario Comunale con l'annotazione degli argomenti trattati, dei nomi degli intervenuti e delle decisioni adottate.

#### Art. 67 Assemblea aperta

1.- Il Consiglio Comunale può essere convocato in Assemblea aperta alla partecipazione attiva dei cittadini per argomenti specifici di particolare importanza per la comunità locale.

2.- Per detta convocazione il Presidente acquisisce il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo.

3.- Le misure organizzative e le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono stabilite preventivamente dalla Conferenza dei Capigruppo.

## SEZIONE II Operazioni preliminari

### Art. 68 Apertura della seduta

- 1.- Il Segretario Comunale, su invito del Presidente, accerta mediante un unico appello nominale la sussistenza del numero legale; i Consiglieri non presenti al momento della chiamata, che si dovessero presentare durante l'appello, sono comunque considerati presenti.
- 2- Il Presidente, a seguito di verifica positiva, dichiara aperta la seduta.
- 3.- Se il numero legale non è raggiunto al termine dell'appello nominale, il Presidente dichiara deserta la seduta. Di tanto, a cura del Segretario Comunale, è redatto verbale, con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri presenti e di quelli assenti giustificati e non giustificati.
- 4.- Decorsi trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio, su richiesta anche di un solo Consigliere, il Presidente è tenuto ad avviare le procedure di cui ai commi precedenti.
- 5.- Dopo la verifica effettuata all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.

### Art. 69 Partecipazione degli Assessori

- 1.- Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatori e con diritto di intervento sulle materie di competenza. Della loro presenza è fatta annotazione nel verbale.

### Art. 70 Scrutatori

- 1.- Quando lo richieda l'o.d.g. dei lavori e, comunque, in tutti i casi di votazioni segrete, il Presidente indica, tra i Consiglieri, tre scrutatori, garantendo la rappresentanza delle minoranze, se presenti in aula.
- 2.- Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza tra il numero dei presenti e quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone la ripetizione della votazione con l'assistenza dei medesimi Consiglieri scrutatori.

## SEZIONE III Disciplina

### Art. 71

#### Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1.- Il Presidente del Consiglio può motivatamente sospendere o sciogliere la seduta, richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e disporre l'espulsione dall'aula; può ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

### Art. 72

#### Disciplina dei Consiglieri Comunali

1.- I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza in posti contigui. In caso di mancata intesa, l'attribuzione dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2.- I Consiglieri, in aula, sono tenuti ad osservare un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle Istituzioni e del pubblico presente.

3.- I Consiglieri sono tenuti, altresì, al rispetto delle altrui opinioni e libertà.

4.- Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti od offensive oppure turba con il suo contegno la discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

5.- Dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente gli infligge una nota di biasimo da riportarsi a verbale.

6.- Se il Consigliere, cui è stata inflitta una nota di biasimo, persiste nel suo atteggiamento, oppure ricorre a ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta. Alla ripresa dei lavori, ove il Consigliere persista nell'arrecare turbative, il Presidente ne dispone l'espulsione dall'aula per il resto della seduta, invitando gli agenti di Polizia Municipale a provvedervi.

### Art. 73

#### Disciplina delle sedute

1.- I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio e nel corso del dibattito, fino al termine della discussione. Il Presidente, tuttavia, può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai Consiglieri ad iscriversi.

2.- Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi sino alla proclamazione dei risultati.

3.- Il Presidente garantisce che nessun Consigliere sia interrotto durante il suo intervento.



4.- Il Presidente può richiamare il Consigliere a concludere l'esposizione, qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

#### Art. 74 Disciplina del pubblico

1.- Nessuna persona estranea ai lavori del Consiglio Comunale può introdursi nella parte della sala ove siedono i Consiglieri.

2. — Nella sala consiliare è riservato apposito spazio ai rappresentanti della stampa regolarmente accreditati.

3.- In presenza di un Consigliere, limitato permanentemente nelle capacità fisiche, viene autorizzata la presenza di un assistente personale indicato dal Consigliere medesimo.

4.- Il pubblico che assiste alle sedute deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio e astenersi da segni o espressioni di approvazione o disapprovazione.

5.- Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. Il Presidente può autorizzare, in casi eccezionali, l'esposizione di cartelli e striscioni purché siano compatibili con il regolare svolgimento della seduta e pertinenti all'argomento posto all'ordine del giorno; se alcuno dei Consiglieri esprime dissenso, il Presidente sottopone la questione al Consiglio Comunale.

6.- Qualora le persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti di Polizia Municipale di espellere gli autori del disordine. Qualora questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta. Alla ripresa dei lavori, ove la turbativa persista, il Consiglio Comunale può deliberare l'interruzione definitiva della adunanza o disporre la prosecuzione in seduta segreta.

Art. 75  
Comportamenti vietati

1.- Durante i lavori del Consiglio Comunale è vietato l'uso, da parte di chiunque, di telefoni cellulari e di altre apparecchiature che possano arrecare disturbo.

Art. 76  
Servizio di polizia

1.- Per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico, il Presidente si avvale, ove occorra, degli Agenti di Polizia Municipale. A tal fine, almeno un Agente Municipale è sempre presente alle adunanze del Consiglio Comunale.

SEZIONE IV  
Discussione

Art. 77  
Trattazione

1.- Per ciascun argomento il Presidente enuncia l'oggetto della proposta.

2.- La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è fatta dall'Amministratore proponente. Per esigenze di carattere tecnico, la relazione può essere svolta da un Dirigente o Funzionario del Comune o da un esperto incaricato della stesura del documento oggetto della proposta. Possono altresì intervenire rappresentanti di altri Enti, appositamente invitati dal Presidente, sentiti i Capigruppo Consiliari, per contribuire alla migliore conoscenza degli argomenti in trattazione.

3.- La relazione può anche limitarsi al contenuto della proposta depositata agli atti.

4.- Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che chiedono di intervenire.

5.- I Consiglieri che intendono parlare, anche per presentare od illustrare emendamenti, ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

6.- Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema.

7. — I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, esprimendosi in lingua italiana e rivolgendo la parola al Presidente e all'intero Consiglio, anche quando l'intervento sia di replica a quello di singoli Consiglieri.

8.- Solo al Presidente è concesso di interrompere chi parla per richiamarlo al Regolamento o per impedire divagazioni. Se il Presidente ha richiamato all'ordine due volte il Consigliere e questo persiste nel divagare, può togliergli la parola.

9.- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, al termine delle eventuali repliche dichiara chiusa la discussione.

#### Art. 78

##### Votazione per parti separate

1.- Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente, se richiesto, dispone la votazione per parti separate. Al termine il Consiglio si esprime con votazione complessiva finale, con esclusione delle parti non approvate.

2.- Su ogni proposta di deliberazione, emendamento, mozione o ordine del giorno, il Consiglio si esprime con votazione complessiva finale, con esclusione delle parti non approvate.

#### Art. 79

##### Dichiarazioni di voto

1.- Dichiarata chiusa la discussione, la parola è concessa, a richiesta, per la dichiarazione di voto ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata massima di cinque minuti.

2.- Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Gruppo di appartenenza, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la propria posizione.

#### Art. 80

##### Durata degli interventi

1.- Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.

2.- I limiti di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per la trattazione degli argomenti relativi allo Statuto, alle linee programmatiche di governo, al bilancio preventivo ed al rendiconto e quando intervenga specifica intesa nella Conferenza dei Capigruppo.

3. — Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi che precedono, previa richiesta al Presidente.

**Art. 81**  
**Sospensione della seduta**

1.- La seduta del Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente o di uno o più Consiglieri, può essere sospesa quando particolari circostanze lo rendano opportuno per la migliore prosecuzione dei lavori. La sospensione è decisa dal Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti.

**SEZIONE V**  
**Votazione**

**Art. 82**  
**Tipologia di votazione**

1.- L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2.- Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto o nei casi in cui il Consiglio, con il voto, esprime sostanzialmente un apprezzamento o una valutazione sulle qualità o sul comportamento di persone.

**Art. 83**  
**Astensione dalla votazione**

1.- E' in facoltà dei Consiglieri Comunali di astenersi dalla votazione.

2.- I Consiglieri astenuti si computano nel numero dei presenti necessario a rendere valida la seduta ma non nel numero dei votanti.

**Art. 84**  
**Votazione in forma palese**

1.- Le votazioni in forma palese, su decisione del Presidente, si possono svolgere per alzata di mano o per appello nominale.

2.- Nella votazione per alzata di mano il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i Consiglieri a esprimere eventuali posizioni di astensione dalla votazione.

3.- In caso di appello nominale, i Consiglieri esprimono il loro voto rispondendo a voce alta alla chiama del Segretario Comunale.

**Art. 85**  
**Votazione in forma segreta**

- 1.- La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede, esprimendo il voto con le seguenti modalità:
  - a) scrivendo "sì" oppure " no" sulla scheda, se si tratta di approvare o di respingere una proposta;
  - b) scrivendo sulla scheda il nome, il cognome e, in caso di omonimia, la data di nascita del candidato, se si tratta di nomine.
- 2.- Chi intenda astenersi dalla votazione lo dichiara.
- 3.- Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; lo spoglio è fatto dagli scrutatori.

**Art. 86**  
**Votazione mediante sistemi elettronici.**

- 1.- E' sempre consentito un sistema di votazione mediante l'utilizzo di strumentazioni o apparecchiature elettroniche che assicurino il rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

**Art. 87**  
**Esito e proclamazione**

- 1.- La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, anche per appello nominale, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua proclamazione.
- 2.- Nelle votazioni in forma segreta l'esito è accertato dal Presidente, con la collaborazione degli scrutatori e l'assistenza del Segretario.
- 3.- E' fatta espressa menzione dei Consiglieri che votino contro la proposta, nei limiti consentiti dalla tipologia della votazione, o si astengano dalla votazione.
- 4.- Espletate le operazioni di voto e, ove previsto, di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato.

**Art. 88**  
**Approvazione della proposta**

- 1.- Fatte salve specifiche maggioranze previste per particolari argomenti, una proposta si intende approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 2.- Non incidono sull'esito della votazione le posizioni di astensione dalla votazione.

3.- Nelle votazioni segrete le schede bianche e quelle nulle sono computate ai fini della determinazione del numero dei votanti.

**4.- La votazione che riporti parità di voti è inefficace. La proposta si intende non accolta e può essere riportata all'ordine del giorno di una successiva seduta.**

5.- Le deliberazioni non approvate non possono essere riproposte prima di sei mesi.

#### Art. 89

##### Immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza del Consiglieri presenti.

2. — La immediata eseguibilità è, in ogni caso, congruamente motivata nel provvedimento.

3. — La proposta di immediata eseguibilità è esplicitata dal Presidente del Consiglio Comunale al momento della presentazione della deliberazione ed al momento della specifica, separata votazione.

#### Art. 90

##### Nomine e designazioni

1.- Salvo quanto previsto per casi particolari dalla Legge, dallo Statuto o da altri Regolamenti, nelle votazioni concernenti la nomina o la designazione, è sufficiente la semplice prevalenza di voti.

2.- Dopo due votazioni senza esito per parità di voti, se ne tiene una terza di ballottaggio a cui sono ammessi i candidati, nel numero superiore di una unità rispetto a quelli da eleggere, che abbiano riportato maggior numero di voti nell'ultima votazione precedente. In caso di parità l'esito è data preferenza al più anziano di età.

3.- Per le elezioni in cui è riservata alle minoranze una componente, questa è attribuita indipendentemente dal numero di voti ottenuto. In caso di mancata elezione del rappresentante delle minoranze, designazione, si procede a nuova votazione.

## CAPO III VERBALE

### Art. 91 Redazione e contenuto

- 1.- Il verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del Segretario Comunale, o di chi lo sostituisce, con la collaborazione degli addetti alla registrazione.
- 2.- Il verbale inizia con le operazioni preliminari e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del Presidente. In esso sono documentate le fasi ed i fatti più importanti avvenuti nel corso dello svolgimento dei lavori del Consiglio e la esternazione della volontà espressa dall'Assemblea sui singoli argomenti discussi. E' fatto salvo il diritto del Consigliere di richiedere la fedele trascrizione a verbale del proprio intervento, o l'allegazione di esso al verbale se redatto in forma scritta. In caso di ausilio di sistemi di registrazione e successiva riproduzione degli interventi, il verbale è steso in forma integrale.
- 3.- Sul verbale relativo a ciascuna deliberazione sono riportati i nominativi dei Consiglieri presenti, l'indicazione del giorno e dell'ora e se trattasi di seduta di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> convocazione, pubblica o segreta.
- 4.- Il nastro registrato, da cui è stato desunto il testo integrale scritto, è depositato, a disposizione dei Consiglieri, presso l'ufficio di Presidenza, fino alla seduta successiva di Consiglio Comunale.
- 5.- Il verbale della seduta segreta è sempre redatto in forma sintetica, senza riportare particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- 6.- Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale è compilato in modo da non compromettere tali interessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

### Art. 92 Deliberazioni

- 1.- Le deliberazioni sono una parte del verbale in cui si sostanziano i provvedimenti nelle materie in cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.
- 2.- Le deliberazioni sono numerate in apposito registro annuale riportante l'oggetto del provvedimento, gli estremi di pubblicazione, della eventuale procedura di controllo e di avvenuta esecutività.

### Art. 93 Approvazione e deposito del verbale

- 1.- Contestualmente all'approvazione della deliberazione, il relativo verbale è depositato presso la Segreteria Comunale fino alla seduta successiva del Consiglio Comunale.

2.- Il verbale s'intende definitivo se nella seduta successiva di Consiglio Comunale nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifica.

4.- In caso di proposte di rettifica, di cui al comma precedente, decide il Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti.

5.- I verbali e le deliberazioni sono raccolti e depositati in un unico originale.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 94 Entrata in vigore

1. - Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'insediamento del Consiglio Comunale eletto con le elezioni amministrative del 2008.

2. - Le risorse finanziarie, strumentali ed umane, funzionali al conseguimento della piena autonomia del Consiglio Comunale, all'attività del suo Presidente ed a quella degli organismi di derivazione consiliare, sono garantite con il Bilancio di previsione 2008.

3. - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legge e allo Statuto comunale.

5. - La proposta di abrogazione del presente Regolamento è accompagnata da quella di approvazione di un nuovo Regolamento.

### Art. 95 Norma transitoria

Il Consiglio Comunale procede alla modifica della composizione delle Commissioni Consiliari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 così come modificato e approvato nella seduta del 29.06.2011.